



---

## **PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI**

Covid-19: nuovo DPCM del 3 dicembre 2020

Publicato il Decreto Ristori quater

Class Action: nuova Direttiva UE sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori

Cashback: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale

## **CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI**

Orientamenti della Commissione UE sulla trasparenza del posizionamento

La CGUE interviene sul trattamento dei dati personali

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

Negato l'eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo nei confronti del legislatore in riferimento ad attività ritenuta ermeneutica

## **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Sovraindebitamento: ambito di indagine del requisito della meritevolezza nel piano del consumatore

## Covid-19: nuovo DPCM del 3 dicembre 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, il decreto in oggetto, mantiene la diversificazione delle restrizioni, già adottata dal Dpcm 3 novembre 2020, nelle tre aree gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese e proroga al 6 dicembre 2020 la nuova ripartizione delle Regioni nelle tre aree. Al fine di scongiurare una nuova impennata della curva del contagio, per il periodo natalizio il Dpcm ha introdotto ulteriori restrizioni anche nelle aree gialle, per il periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio. In particolare, tra le altre, sono introdotte alcune novità in relazione agli spostamenti su tutto il territorio nazionale: i) sono vietati tutti gli spostamenti tra Regioni diverse e da/per le Province autonome di Trento e Bolzano, anche per raggiungere le seconde case, salva la possibilità di raggiungere il luogo di residenza o domicilio; ii) nei giorni 25 e 26 dicembre e primo gennaio sono vietati su tutto il territorio nazionale anche gli spostamenti tra Comuni; iii) su tutto il territorio nazionale resta il divieto di spostarsi dalle ore 22 alle ore 5, salvo comprese esigenze lavorative o motivi di salute. Il 31 dicembre questo divieto è esteso dalle ore 22 alle ore 7 del mattino del primo gennaio.

[torna su](#)

## Pubblicato il Decreto Ristori quater

Decreto legge del 30 novembre 2020, n. 157 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 157 (c.d. "Decreto Ristori quater"), recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, tra le numerose misure di sostegno economico introdotte dal Decreto Ristori quater si segnala: i) la proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap, in scadenza il 30 novembre 2020, al 10 dicembre 2020 per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile 2021 per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Il beneficio viene altresì esteso, a prescindere dal volume di fatturato e dall'andamento dello stesso, a tutte le attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre scorso e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione; ii) la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per le attività aperte dopo il 30 novembre 2019, oltre che per le attività economiche chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse. Il decreto, inoltre, prevede che detti versamenti sospesi debbano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi; iii) la proroga del termine anche per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi e dell'Irap, al 10 dicembre 2020; iv) la proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto "Cura Italia" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), in materia di rottamazione-ter" e di "saldo e stralcio" in scadenza nel 2020, viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo; v) la razionalizzazione della rateizzazione concessa dall'agente della riscossione, per cui alla presentazione della richiesta di dilazione consegue la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. In particolare, per le rateizzazioni richieste entro il 31 dicembre 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali viene concessa la possibilità presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021; vi) l'ampliamento della platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto, con l'ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio; vii) l'introduzione di misure di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese, attraverso l'incremento di 500 milioni, per il 2020, della disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici; viii) l'istituzione di un fondo perequativo finalizzato a realizzare, nell'anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati

PROVVEDIMENTI NORMATIVI  
APPROVATI

nell'ambito della emergenza Covid-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato; ix) facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati. In particolare, i gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi immobiliari italiani ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione possono, entro il 31 dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti; x) la proroga al 31 marzo 2021 dello svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera e il Senato per il 2020.

[torna su](#)

### ***Class Action: nuova Direttiva UE sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori***

*Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 409L del 4 dicembre 2020*

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, la quale abroga la direttiva 2009/22/CE. Il Provvedimento in oggetto introduce un nuovo modello europeo di *class action* per rafforzare i diritti dei consumatori e ne prescrive le relative regole per la corretta proposizione. In particolare, prende forma l'“azione rappresentativa” che verrà avviata da un ente legittimato, in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori, al fine di ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento risarcitorio, o entrambi. Le azioni rappresentative sono esperite al fine di fornire adeguata tutela a un ampio numero di consumatori per il pregiudizio subito a seguito di pratiche illecite poste in essere nei loro confronti e al fine di ottenerne la cessazione o un ristoro adeguato per il danno patito in conseguenza delle stesse. La Direttiva in commento si applica: i) alle azioni rappresentative intentate nei confronti di professionisti per violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori; ii) alle violazioni nazionali e transfrontaliere, anche qualora tali violazioni siano cessate prima che sia stata avviata l'azione rappresentativa o qualora dette violazioni siano cessate prima della conclusione dell'azione rappresentativa. In particolare, intende garantire i seguenti obiettivi: i) una procedura di azione rappresentativa per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori disponibile in tutti gli Stati membri, prevedendo adeguate garanzie per evitare l'abuso del contenzioso; ii) un livello elevato di tutela dei consumatori contribuendo al corretto funzionamento del mercato interno, mediante l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri; iii) migliorare l'accesso dei consumatori alla giustizia, migliorando l'azione di deterrenza contro le pratiche illecite, attraverso il rafforzamento dei meccanismi procedurali per la protezione degli interessi collettivi dei consumatori per includervi provvedimenti inibitori così come provvedimenti risarcitori.

[torna su](#)

### ***Cashback: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale***

*Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 novembre 2020, n. 156 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 28 novembre 2020*

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 28 novembre 2020, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici. In particolare, il decreto in commento, disciplina le condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione di un rimborso in denaro, a favore dell'aderente che, fuori dall'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, effettui acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici (*cashback*). Accede al rimborso, per ogni semestre, chi ha effettuato almeno 50 transazioni tramite strumenti di

pagamento elettronici. Il rimborso è del 10% dell'ammontare ogni transazione, col limite di 150 euro per ciascuna transazione. Ogni transazione che oltrepassi i 150 euro concorre fino a 150 euro. La quantificazione del rimborso viene determinata sulla base di un valore globale delle transazioni effettuate e, in ogni caso, non superiore all'importo di 1.500 euro in ciascun semestre. I rimborsi sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun semestre. Il Decreto prevede altresì un rimborso speciale unitamente al rimborso del *cashback* ordinario per il 2021. In particolare, si prevede un rimborso speciale (extra) di 3.000 euro, contingentato a 100.000 cittadini. Tale bonus aggiuntivo è pari a 1.500 euro per semestre.

[torna su](#)

## **Orientamenti della Commissione UE sulla trasparenza del posizionamento**

*Comunicazione della Commissione UE recante Orientamenti sulla trasparenza del posizionamento a norma del Regolamento UE 2019/1150.*

La Commissione UE, con la comunicazione in oggetto, ha chiarito che Il Regolamento (UE) 2019/1150 è finalizzato alla promozione della trasparenza e dell'equità per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online. Gli orientamenti contenuti nella comunicazione hanno quale scopo finale quello di agevolare il rispetto e l'applicazione, da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online e dei fornitori di motori di ricerca online, dei requisiti di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online. Il documento chiarisce che l'articolo 2 di detto Regolamento, al punto 8), definisce il "posizionamento" come "la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi di intermediazione online, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come illustrato, organizzato o comunicato, rispettivamente, dai fornitori di servizi di intermediazione online o dai fornitori di motori di ricerca online a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione". Si passa altresì in rassegna l'art. 5 del Regolamento che, ai paragrafi 1 e 2, al fine di aiutare gli utenti a migliorare nella selezione dei loro beni e servizi, prescrive ai fornitori di stabilire i principali parametri che determinano il posizionamento ed i motivi della loro importanza rispetto ad altri parametri. Al paragrafo 5 stabilisce che ciascun fornitore deve offrire una descrizione che consenta agli utenti di comprendere con chiarezza se, come ed in che misura, il meccanismo di posizionamento tiene conto: i) delle caratteristiche dei beni o dei servizi offerti dal fornitore; ii) della pertinenza di tali caratteristiche; iii) solo per quanto riguarda i fornitori di motori di ricerca online, delle caratteristiche grafiche del sito web utilizzato dagli utenti titolari di un sito web aziendale. Le indicazioni contenute negli orientamenti in commento non dovrebbero essere applicate meccanicamente, bensì tenendo in debita considerazione i fatti e le circostanze pertinenti a ogni singolo caso. Esse mirano, conformemente al paragrafo 7 dell'art. 5 ed al considerando 28 del Regolamento, anche ad aiutare i fornitori ad applicare i requisiti e ad ottimizzare il modo in cui i principali parametri del posizionamento sono individuati ed illustrati agli utenti commerciali ed a quelli titolari di siti web aziendali.

[torna su](#)

## *La CGUE interviene sul trattamento dei dati personali*

Comunicato stampa n. 137 - 11 novembre 2020 Corte di Giustizia dell'Unione Europea

### CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con il comunicato in oggetto, ha chiarito che un contratto relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazione, contenente una clausola secondo cui l'interessato è stato informato e ha acconsentito alla raccolta e alla conservazione di una copia del suo documento di identità a fini di identificazione, non è idoneo a dimostrare che la persona abbia validamente prestato il proprio consenso alla raccolta ed alla conservazione nel caso che: i) la casella relativa a questa clausola sia stata selezionata dal responsabile del trattamento dei dati prima della sottoscrizione di tale contratto, ii) le clausole contrattuali di detto contratto possano indurre in errore la persona interessata circa la possibilità di stipulare il contratto in questione anche se essa rifiuta di acconsentire al trattamento dei suoi dati, iii) la libera scelta di opporsi a tale raccolta e a tale conservazione sia indebitamente pregiudicata da detto responsabile esigendo che la persona interessata, per esprimere il proprio rifiuto a prestare il consenso a tali trattamenti, compili un modulo supplementare che attesta tale rifiuto. Nel caso portato all'attenzione della Corte l'Autorità Nazionale di sorveglianza del trattamento dei dati personali della Romania aveva inflitto un'ammenda alla società di telecomunicazione mobile Orange per aver raccolto e conservato copia dei documenti d'identità dei suoi clienti senza un espresso consenso. La sanzione era stata irrogata poiché il consenso era stato prestato attraverso la selezione, da parte del responsabile del trattamento, prima della sottoscrizione del cliente, della relativa casella. A riguardo la Corte ha ricordato che il diritto dell'Unione prevede che il consenso dell'interessato deve essere libero, specifico, informato ed univoco e che non può considerarsi validamente prestato in caso di silenzio, di caselle preselezionate o di inattività. Si deve infatti trattare di una scelta libera e quindi la dichiarazione deve essere presentata in forma comprensibile. L'onere della prova incombe sul responsabile del trattamento dei dati e la circostanza che la casella sia stata selezionata non ad opera del sottoscrittore non è fatto idoneo a dimostrare la manifestazione del consenso. La Corte ricorda in ogni caso che il rinvio pregiudiziale fornisce ai Giudici degli stati membri solo strumenti interpretativi della legge dell'Unione per cui non risolve la controversia nazionale. Pertanto, nel caso di specie, spetterà al giudice nazionale risolvere la causa, conformemente alla decisione della Corte, valutando se le clausole contrattuali avrebbero potuto indurre i clienti in errore circa la possibilità di stipulare il contratto anche in caso di rifiuto al trattamento dei dati personali, anche in considerazione del fatto che la Orange, in caso di rifiuto, pretendeva una dichiarazione scritta in tal senso.

[torna su](#)

## *Negato l'eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo nei confronti del legislatore in riferimento ad attività ritenuta ermeneutica.*

Corte di Cassazione – Sezioni Unite civili – Sentenza del 4 dicembre 2020, n. 27770

### GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza in commento, confermano un precedente orientamento in base al quale non ricorre un'ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale nei confronti del legislatore nel caso in cui il giudicante abbia equiparato una contestata omissione dichiarativa alla falsa dichiarazione, applicando la relativa sanzione interdittiva. Nel caso in oggetto, l'ANAC aveva irrogato una sanzione pecuniaria a una ditta, nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento di un servizio, nonché l'ulteriore sanzione interdittiva dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto. La sanzione era irrogata per l'omessa produzione della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. La ditta impugnava dinanzi al Tar la delibera sanzionatoria ed il ricorso veniva accolto. L'ANAC avanzava gravame dinanzi al Consiglio di Stato che accoglieva il ricorso osservando come l'omissione dell'obbligo dichiarativo stabilito dalla legge integrasse, con ogni evidenza, una dichiarazione mendace. Contro la sentenza del Consiglio di Stato la ditta proponeva ricorso per Cassazione lamentando l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore. Le SS.UU. ribadiscono la precedente giurisprudenza della Corte, la quale ha rilevato che l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore sia configurabile solo allorché il giudice abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata e non invece quando si sia limitato al consentito compito interpretativo. A nulla rileva che tale attività interpretativa abbia dato luogo ad un provvedimento errato o abbia comportato

uno stravolgimento delle norme di riferimento, poiché in questi casi sarebbe configurabile, al limite, un error in iudicando. Le Sezioni Unite hanno escluso dunque la ravvisabilità di una ipotesi di invasione della sfera riservata al legislatore, ritenendo che l'estensione dell'ipotesi sanzionatoria prevista per la falsa dichiarazione è da considerarsi attività ermeneutica, rientrando nelle facoltà del giudice. Infatti la sentenza del Consiglio di Stato, nell'affermare che l'omessa dichiarazione sia equiparabile alla falsità della dichiarazione, ha operato, secondo la Corte, una complessa interpretazione della norma e ha precisato che la veridicità delle dichiarazioni sui requisiti per la partecipazione all'evidenza pubblica è posta a tutela dell'interesse pubblico alla trasparenza e della semplificazione della procedura di gara. Pertanto, una tale consapevole "omissione" non può non essere ricondotta ed equiparata alla tradizionale forma di falso commissivo in quanto lede il principio di buon andamento dell'amministrazione.

[torna su](#)

## *Sovraindebitamento: ambito di indagine del requisito della meritevolezza nel piano del consumatore*

*Tribunale di Livorno – decreto del 6 novembre 2020, n. 24616*

### GIURISPRUDENZA DI MERITO

Il Tribunale di Livorno, con il decreto in commento, ha stabilito che, nel caso di procedura da sovraindebitamento, in relazione alla valutazione del requisito della meritevolezza del debitore, il piano del consumatore è ammissibile se la consistenza del patrimonio e dei redditi gli avrebbe consentito di contrarre debiti e se il sovraindebitamento finale, che ciononostante si sia verificato, sia conseguenza di eventi non prevedibili, secondo l'ordinaria diligenza, nel momento in cui detti debiti sono stati contratti. Nel caso in questione, il Tribunale di Livorno, tenuto conto che il reddito del ricorrente all'epoca dell'accensione del finanziamento era pressoché identico a quello attuale, ed essendo rimaste inalterate da allora le risorse economiche personali, ha concluso che già allora il debitore avrebbe dovuto rendersi conto di non poter adempiere alle obbligazioni assunte. A tal proposito non può assurgere a discolta del consumatore la circostanza che gli istituti di credito non abbiano valutato il merito creditizio, in quanto il modello di debitore meritevole è quello di un soggetto mediamente in grado di comprendere le proprie scelte e di valutare in piena autonomia l'impegno economico che assume in relazione alle proprie finanze.

[torna su](#)

#### Fonti

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Piera Silvestri**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 809132232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)